



REGIONE MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE 2023 – 2027

Intervento SRA30 “benessere animale”

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata ad incoraggiare gli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la durata di 1 anno, oltre le norme obbligatorie.

Destinatari del bando

Agricoltori in attività con allevamenti zootecnici (proprietari e detentori o solo detentori) di animali della specie bovina, bufalina, ovicaprina, equina e suina, ricadenti nel territorio della Regione Marche

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 6.000.000,00 di spesa pubblica per il biennio di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

Presentazione domande entro i termini che verranno stabiliti dall'OP AGEA attraverso le istruzioni operative relative alla campagna 2025 alle quali si rimanda integralmente.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Obiettivi e finalità	5
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria	5
5.	Criteri di ammissibilità dell'aiuto	5
5.1	<i>Criteri di ammissibilità dei richiedenti</i>	5
5.2	<i>Condizioni relative all'impresa</i>	5
5.3	<i>Condizioni relative al progetto</i>	6
6.	Tipologia dell'intervento	6
6.1	<i>Impegni collegati all'attuazione dell'Intervento</i>	6
6.3	Spese ammissibili e non ammissibili	13
6.3.1	<i>Spese ammissibili</i>	13
6.3.2	<i>Spese non ammissibili</i>	14
6.4	Importi ed aliquote di sostegno	14
6.4.1	<i>Importo massimo del sostegno</i>	14
6.5	Criteri di selezione	15
6.6	Clausola di revisione	15
6.7	Trasferimento degli impegni	15
7.	Fase di ammissibilità	15
7.1	Modalità di presentazione delle domande	15
7.1.1	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	17
7.1.2	Modifica Domanda iniziale	17
7.1.3	Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale) 17	17
7.2	Istruttoria di ammissibilità	18
7.2.1	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	18
7.2.3	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
7.2.4	<i>Richiesta di riesame</i>	20
7.2.5	<i>Completamento dell'istruttoria</i>	20
7.2.6	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	20
7.3	Erogazione premi	21
7.4	Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni	21
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	21

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento.

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno.

BDN: Banca Dati Nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027.

Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR della Regione Marche adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale .

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

PSP: Piano Strategico della PAC 2023 2027.

SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

Unità di Bestiame Adulto (UBA): unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5 Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023/2027.

VeCi: Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

Zone di montagna: zone designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013.

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2014/2022 (Misura 14.1) e la programmazione 2023/2027, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2025 a valere sull'Intervento **SRA30 "Benessere animale"** del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023 – 2027 della Regione Marche.

L'intervento "benessere animale" prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, per la durata di 1 anno, oltre le norme obbligatorie vigenti

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La suddetta misura interessa gli agricoltori della Regione Marche che si impegnano, volontariamente, ad assumere impegni che migliorano il benessere degli animali attraverso la realizzazione e diffusione di tecniche di allevamento che vanno al di là delle condizioni minime previste dalla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, e dal regime della condizionalità.

3. Ambito territoriale

L'Intervento SRA30 si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2025 è pari a € 6.000.000,00 di spesa pubblica.

5. Criteri di ammissibilità dell'aiuto

La mancanza di una delle condizioni richieste, determina l'inammissibilità della domanda.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.

5.1 *Criteri di ammissibilità dei richiedenti*

I destinatari sono agricoltori singoli o associati in attività (**cf. definizioni**) o Enti e altri soggetti di diritto pubblico, con allevamenti.

Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.2 *Condizioni relative all'impresa*

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. Essere titolari di allevamenti zootecnici (proprietari e detentori od anche solo detentori) ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali della specie bovina, bufalina, ovicaprina, equina e suina;
2. Avere consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA nelle zone montane e 10 UBA nel restante territorio regionale;

3. prevedere di allevare le specie animali per almeno un periodo di 1 anno;
4. partecipare, con la stessa specie oggetto di richiesta di contributo, con tutti gli animali presenti in azienda;
5. apportare sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

5.3 Condizioni relative al progetto

Il progetto deve:

- prevedere che l'attività di allevamento abbia il livello minimo di benessere animale, che dovrà risultare nel sistema informatico veterinario CLASSYFARM (sistema di valutazione Classyfarm - <https://www.classyfarm.it>). L'adesione avviene attraverso i professionisti abilitati dalla normativa vigente, incaricati della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e all'indirizzo produttivo. Per tutte le specie e tutti gli indirizzi produttivi è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi da quelli che hanno scopo migliorativo. La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dai professionisti abilitati dalla normativa vigente:

- ✓ un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
- ✓ nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

L'adesione a Classyfarm (intendendo sia l'accesso dell'allevatore che la produzione della check list) deve avvenire entro il 31 marzo 2025, dimostrando il rispetto degli impegni a partire dal 1° gennaio 2025).

Nel caso in cui il sistema Classyfarm risulti non utilizzabile verrà richiesta una certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento riferita al momento della presentazione della domanda sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale.

6. Tipologia dell'intervento

6.1 Impegni collegati all'attuazione dell'intervento

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

L'Azione A Aree di intervento specifiche garantisce i criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno un'area di intervento corrispondente ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f).

Gli impegni volontari assunti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali debbono:

- andare al di là dei requisiti obbligatori
- migliorare i metodi di produzione negli allevamenti delle specie bovina, bufalina, ovicaprina, equina e suina con attitudine alla produzione di carne e latte nelle seguenti settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f):

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali

individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 3: condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo [lettera c) art. 46 Reg (UE) 2022/126];

Area 4: accesso all'aperto e pascolo [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126].

Gli impegni decorrono dalla data fissa del 1/01/2025 e devono essere mantenuti per tutto il **periodo di impegno annuale**.

I principali impegni sono descritti di seguito.

1. Bovino e ovicaprino da carne

Area di intervento n.1

Sotto-azione: (obbligatoria)

1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate

Area di intervento n.2

Sotto-azione: (obbligatoria)

2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)

2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo

2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)

Area di intervento n.3

Sotto-azione: NON PERTINENTE – NON SI APPLICA

Area di intervento n.4

Sotto-azione: (obbligatoria)

4.1 Accesso all'aperto, aree di esercizio

4.5 Gestione del pascolamento

4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)

2. Bovino, bufalino e ovicaprino da latte

Area di intervento n.1

Sotto-azione: (obbligatoria)

1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate

1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)

Area di intervento n.2

Sotto-azione: (obbligatoria)

2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)

2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo

2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)

2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura

Area di intervento n.3

Sotto-azione: NON PERTINENTE – NON SI APPLICA

Area di intervento n.4

Sotto-azione: (obbligatoria)

4.1 Accesso all'aperto, aree di esercizio

4.5 Gestione del pascolamento

4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)

3. Equino da carne

Area di intervento n.1

Sotto-azione: (obbligatoria)

1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate

Area di intervento n.2

Sotto-azione: (obbligatoria)

2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)

2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo

2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)

Area di intervento n.3

Sotto-azione: NON PERTINENTE – NON SI APPLICA

Area di intervento n.4

Sotto-azione: (obbligatoria)

4.5 Gestione del pascolamento

4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)

4. Suino

Area di intervento n.1

Sotto-azione: (obbligatoria)

1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate

Area di intervento n.2

Sotto-azione: (obbligatoria)

2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)

2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo

2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)

Area di intervento n.3

Sotto-azione: (obbligatoria)

3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali

3.2 Gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici

3.3 Gestione delle femmine in gestazione, parto e in allattamento

Area di intervento n.4

Sotto-azione: NON SI APPLICA

Riguardo al metodo di controllo e verifica degli impegni assunti si farà riferimento a quanto sotto riportato:

INTERVENTO SRA30 - BENESSERE ANIMALE

DEFINIZIONE DEI METODI DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'

Azione di intervento n. 1 : acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali;

Sotto-azione	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
1.1 Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva	Presenza di un piano alimentare redatto da un'alimentarista revisionato ad ogni cambio di alimenti ed obbligo di registrazione su apposito registro.
1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata	Conservare l'esito dell'analisi chimica e batteriologica dell'acqua di abbeverata nonché l'esito delle analisi semestrali sul mangime o mais da granella per la ricerca di aflatossine effettuata rispettivamente annualmente e semestralmente da un laboratorio accreditato (dalla data fissa del 01/01/2025)
1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate	Compilare un registro in cui si annotano gli interventi di mascaia/piani di pareggio semestrali nonché l'avvenuto isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate secondo indicazioni veterinarie. Conservare le fatture rilasciate da personale qualificato (dalla data fissa del 01/01/2025)
1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	Compilare un registro in cui si annotano gli accertamenti delle forme di mastite clinica con relativi antibiogrammi (MIC) / accertamenti sul latte di massa per il monitoraggio delle mastiti subcliniche con esecuzione di accertamenti batteriologici individuali su base campionaria ed esecuzione di eventuale antibiogrammi (MIC) secondo indicazioni IZSUM. (dalla data fissa del 01/01/2025)

Area di intervento n. 2 :condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate;

Sotto-azione	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
2.1- Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Stipulare un manuale di biosicurezza che contenga procedure per la lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti ed obbligo della registrazione della fattura emessa da una ditta specializzata per ognuno degli interventi effettuati su apposito registro. (dalla data fissa del 01/01/2025)
2.2 - Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	Compilare un registro in cui si annota semestralmente la quantità e la qualità del prodotto igienico sanitario impiegato. Conservare le relative fatture di acquisto (dalla data fissa del 01/01/2025)

2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	Rapporto numero capi per mq (10% in più rispetto alla baseline) con obbligo di registro dove annotare almeno annualmente le superfici disponibili, ed il calcolo del n. dei capi allevabili con maggiorazione dello spazio disponibile per ogni capo rispetto alla baseline (rif.to dati su check list Classyfarm). (dalla data fissa del 01/01/2025)
2.4 - Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza del materiale da lettiera e la quantità impiegata nella distribuzione in stalla. Conservare le fatture di acquisto della paglia o materiale simile, se del caso. La frequenza della registrazione dipenderà dalla specie animale interessate. (dalla data fissa del 01/01/2025)
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura	Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata, da riportare su un apposito registro dove annotare anche le frequenze delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. (dalla data fissa del 01/01/2025)

Area di intervento n. 3 : condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; SOLO PER LA SPECIE SUINA

Sotto-azione	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
3.1 - Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a bisogni etologici degli animali	Rapporto numero materiale di arricchimento e numero di capi deve essere superiore o uguale all'80% (ossia disponibile per tutti gli animali presenti) (dalla data fissa del 01/01/2025)
3.2 - Gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici, compresa la rimonta interna	Compilare un registro degli interventi effettuati per la corretta gestione dei gruppi in coerenza con Classyfarm. (dalla data fissa del 01/01/2025)
3.3 - Gestione delle femmine durante la gestazione, parto e allattamento	Compilare un registro degli interventi effettuati per la corretta gestione della sala parto e degli ambienti di gestazione. in coerenza con Classyfarm. (Dalla data fissa del 01/01/2025)

Area di intervento n. 4 : accesso all'aperto e pascolo.

Sotto-azione	METODO DI CONTROLLABILITA' E VERIFICABILITA'
4.1 - Accesso all'aperto, aree di esercizio	Verificare presenza su fascicolo aziendale di particelle (e su particelle) adibite ad aree di esercizio annotate su un apposito registro. (Dalla data fissa del 01/01/2025)

4.5 - Gestione del pascolamento	<p>Delimitazione catastale dell'area adibita a pascolo (verifica sul fascicolo aziendale della superficie a pascolo disponibile e calcolo delle UBA/Ha che non debbono essere superiori a 2 UBA/Ha nel periodo di pascolo).</p> <p>Tale norma non si applica qualora i detentori dei capi affidino gli animali ad altri gestori delle superfici.</p> <p>Verificare sull'apposito "Registro di Pascolamento per il Benessere Animale" che la permanenza media al pascolo degli animali sia uguale o maggiore di 120 giorni (per ogni capo minimo 8 ore al giorno di pascolamento per un numero di animali maggiore del 60% del totale) compilato per ciascuna delle specie ammesse al sostegno. In caso di fase stagionale critica integrare l'alimentazione al pascolo. Compilare un registro in cui si annota la quantità e la provenienza degli alimenti e la quantità impiegata nella distribuzione. Conservare le relative fatture di acquisto. (dalla data fissa del 01/01/2025)</p>
4.6 - Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità)	<p>Presenza di procedure scritte in un manuale di biosicurezza dei trattamenti antiparassitari programmati; Conservare l'esito delle analisi ed in caso di necessità di intervento veterinario conservare e registrare la relativa fattura su apposito registro (dalla data fissa del 01/01/2025)</p>

6.2 Altri Obblighi e Combinazione di impegni e compatibilità con altri interventi del Piano Strategico PAC (PSP)

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
CGO 09	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

<p>D.Lgs. 146/2001 D.Lgs 122/2011 D.Lgs 126/2011 Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali</p>

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

<p>D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO pertinenti</p>

Collegamento con altri interventi

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel CSR regionale, in particolare a:

- **SRH01** “Servizi di consulenza aziendale”, con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- **SRH03** “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali”. Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori a contatto con gli animali la cui partecipazione può essere finanziata attraverso l'intervento SRH03.

È assicurata la necessaria demarcazione con i seguenti interventi:

- **PD 05 – ES 1- Eco-schema 1** “Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale” (Livello 1 e Livello 2):
 - eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione;
 - escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi.
- **PD 05 -ES 1 - Eco-schema 1** Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 2) non è compatibile con i premi relativi a “bovini da carne con pascolamento” e “bovini da latte con pascolamento” di SRA30¹.
- **SRA08** Gestione prati e pascoli, in relazione all'impegno **I03.3** Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso strumenti individuati e adeguati alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, piani comprensoriali, piani di pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale in quanto gli impegni dell'intervento SRA30 – Azione A - Sotto-azione 4.5 sono esclusivamente indirizzati alla gestione dei capi e al pascolamento.

L'intervento SRA30 è cumulabile con tutti gli eco-schemi, posto che venga assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. L'eventuale decurtazione del premio sarà disciplinata con le modalità definite a livello nazionale, vedi par. 6.3.3.

L'intervento SRA30 può essere **cumulabile** con:

- **SRA14** “Allevatori custodi” in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione;
- **SRA08** “Gestione prati e pascoli permanenti”².

6.3 Spese ammissibili e non ammissibili

6.3.1 Spese ammissibili

Il sostegno è calcolato ad UBA per le UBA verificate nella BDN, fino ad un max di 200 UBA/anno, fermo restando l'obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda della stessa specie oggetto di contributo.

¹ L'applicazione di questo criterio di demarcazione è subordinata all'approvazione del PSP 4.0 da parte della Commissione UE e all'approvazione del CSR Marche 2023-2027 4.0 da parte dei competenti organi regionali.

² La cumulabilità con SRA08 è subordinata all'approvazione del PSP 4.0 da parte della Commissione UE e all'approvazione del CSR Marche 2023-2027 4.0 da parte dei competenti organi regionali.

Nel caso in cui l'impresa detiene animali di più specie, il sostegno può essere corrisposto per ogni specie (bovina da carne, bovina da latte, ovicaprina attitudine carne e latte e suina) nel limite di 200 UBA/anno sopra indicato.

6.3.2 Spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso;

- per le UBA eccedenti il limite di 200 UBA/anno per azienda,

6.4 Importi ed aliquote di sostegno

6.4.1 Importo massimo del sostegno

Il premio è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati e dichiarati, espressi in animali in unità di bestiame adulto (UBA) secondo la seguente tabella di conversione:

	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

Il pagamento annuale prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento.

In tabella vengono riportati gli importi per specie, per impegno e per anno

Specie sotto impegno	Importo ad UBA senza pascolo (*) (Euro)	Importo ad UBA con pascolo (**) (Euro)
Ovicapri da carne	110,00	160,00
Ovicapri da latte	110,00	160,00
Bovini e Bufalini da latte	190,00	300,00
Bovini da carne	200,00	300,00
Equini	120,00	170,00
Suini	70,00	Non previsto

(*) senza sotto azioni 4.1 singola o 4.5 e 4.6.

(**) con sotto azioni 4.1 singola o 4.5 e 4.6; per equini con sotto 4.5 e 4.6.

Nel caso in cui nello stesso anno (2025) venga presentata una domanda a valere del presente intervento e contemporaneamente sia presente una domanda (Mis. 14.1 anno 2024) per gli stessi impegni e stesse superfici a valere delle precedenti programmazioni, l'AdG regionale provvederà ad una riduzione pro rata dei premi del CSR Marche per i mesi di sovrapposizione (01 gennaio – 14 maggio).

Modalità di pagamento

Per i primi 200 UBA viene erogato un premio pari al 100% per le ulteriori UBA non viene erogato alcun premio.

Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 40%, in linea con quanto riportato al par. 4.7.3 del PSP.

6.5 Criteri di selezione

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

6.6 Clausola di revisione

L'intervento non prevede l'applicazione della clausola di revisione.

6.7 Trasferimento degli impegni

5.7.1 Cambio di beneficiario (totale o parziale). Cessione di azienda.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda o il suo allevamento a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

7. Fase di ammissibilità

7.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnano a rispettare quanto previsto dall'intervento a decorrere dal **1° gennaio 2025** (termine fissato di decorrenza dell'impegno) e per tutto il periodo d'impegno.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di pagamento. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2025, devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale dalla decorrenza dell'impegno ossia dal 1° gennaio 2025.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024" e ss.mm.ii.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda unificata per l'anno 2025 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione del beneficiario, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nelle Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024 e s.m.i..

Per le modalità di predisposizione della domanda Unificata è necessario far riferimento alle istruzioni operative relative alla campagna 2025 emanate dall'organismo pagatore Agea.

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
- matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.

Gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e smi, in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii.

Per lo Sviluppo rurale, ai fini della richiesta degli aiuti per gli interventi di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115, la domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Regione in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount per ciascun intervento;
- associazione titoli di conduzione/intervento;
- associazione forma giuridica/intervento;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra SR e DU, OCM e vendemmia verde;
- regole di sovrapposizione con misure PSR PAC 2014-2022.

MODALITÀ ALTERNATIVA, FACOLTATIVA, DI RILASCIO CON FIRMA ELETTRONICA MEDIANTE CODICE OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea prevedono, in alternativa alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

7.1.1 Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2025 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

Nel quadro A della domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt. 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115)
3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115)
4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro parziale/totale)
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

7.1.2 Modifica Domanda iniziale

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- o modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- o modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- o cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- o riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- o aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.a) e lett c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173 e delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 saranno definiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati

7.1.3 Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

7.2 Istruttoria di ammissibilità

7.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande di cui all'articolo 3 del Reg. (Ue) 2021/2116 (comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali) i cui termini saranno definiti a seguito delle disposizioni emanate con specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo" in riferimento alle diverse specie animali.
- verifica del possesso dei requisiti di condizionalità/requisiti minimi di benessere degli animali tramite il sistema informatico veterinario CLASSYFARM (su area benessere animale verrà verificato:
 - ✓ un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
 - ✓ nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente).

L'adesione a Classyfarm (intendendo sia l'accesso dell'allevatore che la produzione della check list) deve avvenire entro il 31 marzo 2025, dimostrando il rispetto degli impegni a partire dal 1° gennaio 2025).

Nel caso in cui il sistema Classyfarm risulti non utilizzabile verrà richiesta una certificazione del livello di benessere animale dell'allevamento riferita al momento della presentazione della domanda sottoscritta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale.

- verifica della consistenza territoriale mediante controllo di esistenza della superficie dichiarata e dei fabbricati zootecnici;
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VeCi (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, e regionale per la programmazione 2023-2027.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2.2 Cause di inammissibilità

Di seguito alcune delle principali cause di inammissibilità delle domande, che saranno meglio dettagliate nel bando.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande presentate oltre i termini previsti.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

7.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda, totale o parziale, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, sempre attivo ed aggiornato, per gli agricoltori che intendono partecipare al presente bando è obbligatoria ai sensi del Decreto-legge 179/2012

convertito con Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. Le comunicazioni sono inviate pertanto all'indirizzo PEC indicato nel Fascicolo Aziendale (cfr. Definizioni).

7.2.4 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), attraverso la presentazione di memorie scritte.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili, totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.2.5 Completamento dell'istruttoria

Il responsabile regionale dell'intervento predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente competente.

7.2.6 Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e della DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Il decreto viene trasmesso a mezzo PEC all'interessato. I termini sopra indicati decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dalla data 01/01/2025.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il pagamento dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In caso di inammissibilità totale o parziale del pagamento dell'aiuto, la Regione Marche adotta il relativo provvedimento che viene comunicato tramite PEC all'interessato.

I termini per il ricorso al giudice competente decorrono dalla ricezione del decreto o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di comunicare e mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

7.4 Ricorsi in caso di esclusione e decadenza per il mancato rispetto degli impegni

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27(Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a luglio 2024 (REG_INT: nr. 3985 del 31/07/2024).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.